



(Testo definitivo: approvazione del Senato accademico in data 15 settembre 2015; parere favorevole del Consiglio di amministrazione in data 29 settembre 2015.)

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 12, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, n. 230

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di attivazione di posti di professore straordinario finanziati da enti esterni, da coprire mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, e di stipula delle convenzioni con i relativi enti finanziatori, nel quadro di quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2

Convenzioni

1. L'Università degli Studi di Milano può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, volte a realizzare specifici programmi di ricerca e che prevedano anche l'attivazione, con oneri finanziari interamente a carico degli enti convenzionati, di posti di professore straordinario per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile solo per un ulteriore triennio sulla base di una nuova convenzione.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono esplicitare:

- a) il programma di ricerca oggetto della collaborazione;
- b) l'impegno dell'ente convenzionato a finanziare l'attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato;
- c) il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito, della posizione finanziata;
- d) la durata dell'accordo, non inferiore a tre anni;
- e) le risorse finanziarie messe a disposizione dall'ente convenzionato per l'attivazione del posto indicato alla lettera b), nell'entità stabilita dall'Ateneo, nonché per eventuali integrazioni economiche riconosciute ai soggetti che partecipano al programma di ricerca da svolgere in convenzione;
- f) le modalità di erogazione delle risorse e le eventuali garanzie fideiussorie.

3. I soggetti, pubblici o privati, interessati a finanziare posti di professore straordinario a tempo determinato, possono corrispondere l'ammontare pari al costo relativo in un'unica soluzione o in quote annuali da versare in date concordate tra le Parti. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in rate annuali è tenuto a stipulare, a garanzia dell'impegno assunto, idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 3

Procedure per la stipula delle convenzioni

1. La proposta relativa alla stipula delle convenzioni disciplinate dal presente Regolamento e all'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato è avanzata dal Dipartimento



interessato con delibera del proprio Consiglio, nella composizione limitata ai professori e ai ricercatori, previa acquisizione dell'impegno della controparte a finanziare il posto. In merito alla proposta si esprime, per quanto di competenza, il Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il Dipartimento è riaccordato.

2. La delibera del Consiglio del Dipartimento proponente evidenzia:

- a) l'ente con il quale stabilire il rapporto convenzionale;
- b) il titolo del programma di ricerca oggetto della collaborazione;
- c) il settore o i settori scientifico-disciplinari congruenti con il tema principale del programma di ricerca e il settore concorsuale per il quale attivare la posizione di professore straordinario a tempo determinato;
- d) l'interesse del Dipartimento, sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche all'attivazione della posizione di cui alla precedente lettera c).

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, la delibera deve fare espresso riferimento:

- all'impegno assunto dall'azienda sanitaria interessata a inserire in convenzione il candidato che verrà selezionato;
- all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

3. La delibera del Consiglio del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca e della bozza di convenzione nonché del parere formulato dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola di riferimento, è sottoposta al Consiglio di amministrazione, che approva sentito il Senato accademico.

4. Nell'ipotesi di approvazione, la convenzione è stipulata dal Rettore.

Art. 4

Destinatari degli incarichi per la copertura di posizioni di professore straordinario a tempo determinato

1. I posti di professore straordinario a tempo determinato possono essere coperti tramite appositi incarichi conferiti a:

- a) soggetti che abbiano conseguito, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari nel settore concorsuale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di durata dell'abilitazione stessa;
- b) soggetti, anche dipendenti degli stessi enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione con l'ente medesimo. In questo caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - laurea magistrale o titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con eventuale ulteriore specializzazione post-laurea;
 - documentata attività di ricerca e professionale particolarmente significativa nelle discipline di cui sopra, maturata nell'arco di almeno 15 anni continuativi.

2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari.

Art. 5

Modalità di attribuzione dell'incarico di professore straordinario



1. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento possono essere attivati con le seguenti modalità:
- a) conferimento diretto;
 - b) procedura di selezione.

Art. 6 **Conferimento diretto**

1. L'ente finanziatore, nel formulare la proposta di convenzione finalizzata alla realizzazione dello specifico programma di ricerca, propone anche il nominativo del soggetto, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4, comma 1, candidato a ricoprire il posto di professore straordinario a tempo determinato, fornendo gli elementi (*curriculum vitae*, titoli ed eventuali altri documenti) utili a verificare l'attitudine del candidato a svolgere il suddetto programma di ricerca.

2. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, provvede a costituire un'apposita Commissione incaricata di valutare la candidatura proposta e la documentazione pervenuta. La Commissione provvede alla valutazione del candidato attenendosi agli standard qualitativi stabiliti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, emanato con DR 5247, reg. al n. 0291243 in data 18 luglio 2014, ove applicabili.

3. La Commissione di cui al comma 2 è costituita garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere ed è composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale indicato dallo stesso Dipartimento e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del programma di ricerca. In mancanza i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università di Milano, individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico riconosciuto a livello internazionale. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati.

4. Della Commissione di valutazione possono far parte studiosi in servizio presso università straniere appartenenti a ruoli equivalenti a quello di professore di prima fascia. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nel settore concorsuale cui si riferisce la posizione nonché nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del programma di ricerca.

5. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo art. 6 della legge n. 240/2010.

6. In caso di valutazione positiva da parte della Commissione, il Consiglio del Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. Il Consiglio di amministrazione approva la chiamata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7 **Procedura di selezione**



1. Nel caso in cui l'ente finanziatore non indichi il soggetto candidato a ricoprire l'incarico di professore straordinario a tempo determinato si provvede a indire una procedura pubblica di selezione per il settore concorsuale e il settore o i settori scientifico-disciplinari individuati dal Dipartimento interessato e riportati nella convenzione di cui all'art. 2, con bando emanato dal Rettore con proprio decreto e pubblicato sul Portale dell'Ateneo, insieme a una sintesi dello stesso redatta in lingua inglese. L'avviso del bando è pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

2. Nel bando sono specificati i seguenti elementi:

- il Dipartimento che ha promosso la stipula della convenzione e richiesto l'attivazione del posto di professore straordinario a tempo determinato, presso cui si svolgerà il programma di ricerca oggetto della convenzione e l'attività didattica che lo stesso Dipartimento ha previsto di assegnare al professore straordinario reclutato ai sensi del presente Regolamento;
- il settore concorsuale con l'indicazione del o dei settori scientifico-disciplinari congruenti con il programma di ricerca, che definiscono il profilo della posizione;
- il programma di ricerca;
- gli specifici compiti, anche didattici, che il professore straordinario è chiamato a svolgere;
- i diritti e i doveri del professore straordinario;
- il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- il relativo trattamento economico e previdenziale;
- i requisiti soggettivi e i titoli di ammissione alla procedura di selezione;
- l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione;
- gli standard qualitativi di valutazione dei candidati cui la Commissione di selezione è tenuta ad attenersi, sulla base di quanto contemplato dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, emanato con DR 5247, reg. al n. 0291243 in data 18 luglio 2014;
- le eventuali competenze linguistiche che i candidati devono possedere;
- i casi di esclusione dalla valutazione comparativa;
- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, le competenze cliniche richieste per lo svolgimento dell'attività medesima e la struttura ospedaliera dove l'attività verrà svolta.

3. Il bando deve altresì riportare il termine e le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di candidatura, corredate dai titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco. Il termine per la presentazione delle domande di candidatura non può essere inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

4. Il bando è emanato solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento della convenzione con l'ente finanziatore della posizione e, nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 2, dell'avvenuta acquisizione della fideiussione bancaria o assicurativa stipulata dallo stesso ente a garanzia dell'impegno assunto.

Art. 8

Commissione giudicatrice



1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione dei candidati è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, entro due mesi dalla delibera di richiesta di attivazione del posto.
2. La Commissione di selezione è costituita garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere ed è composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando e scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del programma di ricerca. In mancanza i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università di Milano, individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico riconosciuto a livello internazionale.
3. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione limitata ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa.
4. Della Commissione di selezione possono comunque far parte studiosi in servizio presso università straniere appartenenti a ruoli equivalenti a quello di professore di prima fascia. I componenti della Commissione esterni all'Ateneo, provenienti da università straniere, devono essere in possesso di competenze specifiche nel settore concorsuale cui si riferisce il bando nonché nel settore o nei settori scientifici-disciplinari di pertinenza del programma di ricerca.
5. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad atenei nazionali o internazionali diversi tra loro.
6. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo art. 6 della legge n. 240/2010.
7. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. Le Commissioni, ciascuna delle quali individua al proprio interno un presidente e un segretario, svolgono i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi. Esse possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
9. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale dell'Ateneo. Se la causa di ricasazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.



10. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del Rettore.

Art. 9

Valutazione dei candidati

1. La Commissione individua il soggetto cui conferire l'incarico a seguito di valutazione del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche.

2. A tal fine, sulla base di quanto contemplato dal Titolo I del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, la Commissione definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle relative attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, nonché delle eventuali attività didattiche, clinico-assistenziali, gestionali, organizzative e di servizio.

3. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni richieste.

4. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla sua nomina. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che la Commissione abbia concluso i lavori concernenti il procedimento di selezione e consegnato gli atti relativi, il Rettore provvede a scioglierla e a nominare una nuova Commissione.

5. L'accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale vi provvede con proprio decreto entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Nel caso in cui il Rettore riscontri negli atti della Commissione vizi di forma, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.

6. Gli atti inerenti alla procedura di selezione sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

Art. 10

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti di selezione da parte del Rettore, la chiamata del candidato selezionato per la copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

2. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.

Art. 11

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prevista dal bando.

2. Il contratto di diritto privato a tempo determinato, che si instaura con il professore straordinario, è sottoscritto dal Rettore e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico complessivo;
- il trattamento previdenziale e assicurativo;
- il Dipartimento di afferenza;
- il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- il regime di impegno orario.

3. Gli incarichi hanno una durata massima di tre anni rinnovabili, per una sola volta, previa stipula di una nuova convenzione, e non possono superare il limite di sei anni in totale.

4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 12

Trattamento giuridico ed economico

1. Al soggetto titolare dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è riconosciuto, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo stato giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'ente proponente.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 240/2010, il titolare dell'incarico è tenuto a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento non meno di 350 ore, se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, se in regime di tempo definito.

3. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa è espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Università.

Art. 13

Incompatibilità



1. Ai professori straordinari a tempo determinato si applicano le incompatibilità previste dalle norme vigenti per i professori ordinari di ruolo.

2. Non possono assumere l'incarico di professore straordinario a tempo determinato i dipendenti dell'Università di Milano né i dipendenti di altra Istituzione universitaria italiana.

3. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può essere conferito a coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4. I titolari dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato sono esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche accademiche previste dallo Statuto dell'Ateneo, nonché dall'elettorato attivo per l'accesso alla carica di Rettore, e, qualora siano sprovvisti dell'abilitazione scientifica nazionale, non possono partecipare al processo di formazione delle Commissioni per le procedure di chiamata di professore e di ricercatore a tempo determinato, né farne parte.

5. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, dei professori e dei ricercatori a tempo pieno" adottato dall'Università di Milano.

Art. 14

Attribuzione di compiti didattici

1. Il Dipartimento presso cui è attivato il posto di professore straordinario a tempo determinato provvede a definire le attività didattiche da assegnare al titolare dell'incarico e il periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 15

Valutazione finale

6. Al termine dell'incarico, anche ai fini di un eventuale rinnovo, il Dipartimento presso il quale il professore straordinario a tempo determinato ha svolto l'incarico provvede a valutare le attività di ricerca e didattiche svolte dallo stesso. L'esito della valutazione è trasmesso all'ente finanziatore e al Consiglio di amministrazione.

Art. 16

Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dall'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non prendano servizio, salvi giustificati e documentati motivi.

2. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza dello stesso;
- dal recesso del titolare dell'incarico;
- da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;



- da grave inadempienza del titolare dell'incarico nello svolgimento delle attività che gli sono attribuite;
- da sopraggiunta incompatibilità.

3. Il professore straordinario a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Dipartimento di afferenza con almeno 60 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non lavorato.

4. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la riassegnazione dello stesso ad altra persona per il tempo rimanente.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.